



Bologna,

23 NOV 2010

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia  
Romagna  
Bologna  
Cod. Fisc. 80076750373

Provincia di Bologna  
Via Zamboni 13  
40126 - Bologna

Provincia di Ferrara  
Corso Isonzo 36  
44121 - Ferrara

Provincia di Forlì-Cesena  
Piazza Giovan Battista Morgagni 9  
47121 - Forlì

→ Provincia di Modena  
Via Martiri della Libertà 34  
41121 - Modena

Provincia di Parma  
P.le della Pace  
43100 - Parma

Provincia di Piacenza  
Via Garibaldi 50  
29121 - Piacenza

Provincia di Ravenna  
Piazza Caduti per la Libertà 2/4  
48121 - Ravenna

Provincia di Reggio Emilia  
Corso Garibaldi 59  
42121 - Reggio Emilia

Provincia di Rimini  
Corso d'Augusto 231  
47921 - Rimini

PROVINCIA DI MODENA PERVENUTO AL PROTOCOLLO
- 3 DIC. 2010
ASSEGNATO A <i>A</i>

PROVINCIA DI MODENA
All. _____
N° <i>110367</i> Del <u>07 DIC. 2010</u>
Cl. <i>8-9-5</i> Prec. _____
Anno _____ Fasc. _____ Sub <i>[Signature]</i> V

Prot. N. *15095* Pos. *B/15* Allegati ...

**OGGETTO: Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Tutela archeologica**

e p.c.

Regione Emilia Romagna  
Viale Aldo Moro 52  
40127 - Bologna

Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza ha recepito la nota del 13/09/2010, n. 0016719 (Cl. 02.01.00/6.6), con cui l'Ufficio Legislativo del Ministero si è espresso sull'applicabilità delle norme in materia di archeologia preventiva (artt. 95-95 del D.Lgs 163/2006 – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") alle opere private di pubblica utilità. Contrariamente a quanto a suo tempo sostenuto nel parere dell'Avvocatura di Stato di Bologna (part. n. 21026; rif. CS.1470/10 FB), il più recente intervento dell'Ufficio Legislativo ha valutato che tali opere, pur classificabili come di pubblica utilità, non sono invece assoggettabili alla normativa citata.

Tuttavia, nella stessa nota l'Ufficio Legislativo, facendo esplicito riferimento alle linee guida per l'inserimento nel paesaggio di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (GU 18 Settembre 2010, n. 219), precisa che tali opere devono in ogni caso prevedere "una comunicazione preliminare, da parte del concessionario e diretta alla competente Soprintendenza (n.d.r. Soprintendenza per i Beni Archeologici), volta a verificare la sussistenza di un interesse archeologico, ovvero la reale situazione dei vincoli in atto".

È dunque necessario che il concessionario inoltri a quest'Ufficio, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione presso l'Amministrazione competente, il progetto delle opere previste in modo da consentire alla Soprintendenza di verificare l'esistenza di vincoli in istruttoria o semplicemente la sussistenza di un interesse archeologico. Esaminata tale documentazione, quest'Ufficio esprimerà un parere, impartendo eventuali prescrizioni. Si precisa, infine, che la suddetta documentazione progettuale dev'essere finalizzata alla verifica dell'impatto che tali opere avranno nel sottosuolo e quindi contenere specifiche indicazioni in merito a tutte le attività scavo e le manomissioni del sottosuolo, anche di lieve entità, previste, loro posizionamento ed estensione in planimetria, e profondità.

Si confida in una fattiva collaborazione, anche nella diffusione della presente ai Comuni del territorio di propria competenza.

IL SOPRINTENDENTE

dott. Luigi Malnati

